

N. R.G. 6889/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC

nella causa civile di primo grado RG n. **6889/2022**, promossa

da

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1*), con il patrocinio dell'avv. *Avv_1*
[...], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in *Indirizzo_1*
[...] - *Luogo_1*

attrice / opponente

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), **tramite la sua procuratrice** *Controparte_2*
[...] (C.F. e P.IVA *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. *Avvo_2*
[...], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in *Indirizzo_2* -
Lg_2

convenuta / opposta

Successivamente, all'udienza del *Data_1* sono comparsi:

per *Parte_1* l'avv. *Avvocato_1*, la quale precisa le conclusioni come da nota depositata in PCT il *Data_2* ;

per *Controparte_1* l'avv. *Avvoc_3*, in sostituzione dell'avv. *Avvocato_2*, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio il Giudice, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Controparte_1, tramite la sua procuratrice *Controparte_2*, aveva ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 2338/2022 con cui era stato ingiunto a *Parte_1*, quale fideiussore di *Controparte_* di pagare la somma di € 114.521,30, oltre ad interessi e spese, quale residuo dovuto in relazione al rimborso del mutuo del *Data_3* (rogito Notaio Dott. *Persona_1* rep. n. 67100, racc. n. 29933).

L'ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la carenza di legittimazione attiva (*rectius*, la carenza di titolarità del rapporto) in capo all'ingiungente, la prescrizione del credito, la nullità della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 CC e la conseguente estinzione della fideiussione ai sensi di detta disposizione codicistica, la liberazione del fideiussore ex art. 1956 CC.

L'opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con ordinanza del *Data_4* venne rigettata l'istanza della convenuta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnato termine di quindici giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, vertendosi in una delle materie indicate dall'art. 5 co. 1-bis DLGS 28/2010, con conseguente rinvio del procedimento all'udienza del *Data_5*.

È pacifico che nessuna delle due parti abbia mai presentato la domanda di mediazione. L'attrice ha chiesto a tal punto di dichiarare l'improcedibilità del processo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre invece la convenuta ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine per l'instaurazione della procedura.

L'istanza della convenuta non può trovare accoglimento, dovendo il presente giudizio essere dichiarato improcedibile. Quand'anche non si volesse ritenere come perentorio il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 5 co. 1-bis DLGS 28/2010 (come pure ritenuto da un diffuso orientamento giurisprudenziale: cfr. Trib. Firenze *Data_6*; Trib. Lecce *Data_7*), e lo si ritenesse quindi meramente ordinatorio, comunque non potrebbe essere assegnato un nuovo termine alla parte che avesse omesso di instaurare la mediazione nel termine originariamente fissato, alla luce dei condivisibili principi affermati da Cass. 40035/2021, per cui “ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole

inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge”: ciò in quanto il mancato rispetto del termine di quindici giorni comunque non deve pregiudicare il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocare alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, parimenti richiamato dalla Suprema Corte.

Come chiarito poi da Cass. SU 19596/2020, “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione segue in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la definizione in rito, la scarsa complessità della causa e l'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. dichiara improcedibile il presente giudizio;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna *Controparte_1*, tramite la sua procuratrice *Controparte_2*, a rifondere a *Parte_1* le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 6.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.

Così deciso in Treviso, *Data_8*

Il giudice

- Dott. Carlo Baggio -